



COMUNE DI BERNAREGGIO

Provincia di Monza e della Brianza

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

ORDINANZA N. 17 DEL 10/07/2024

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLE ZANZARE

SINDACO

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare da zanzare;

VISTA l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025".

DATO ATTO che, in Italia e in Europa si è assistito nell'ultimo decennio all'aumento della segnalazione di casi importati ed autoctoni di alcune malattie virali di origine tropicale quali Chikungunya, Dengue, Zika e West Nile. Si tratta di malattie trasmesse da vettori, in particolare da zanzare del genere Aedes per quanto riguarda le prime tre e del genere Culex per quanto riguarda l'ultima.

CONSIDERATO al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di arbovirosi, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare rapidamente la lotta alla zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

RITENUTO altresì che per contrastare il fenomeno della presenza delle zanzare, quando si manifestino casi sospetti od accertati di arbovirosi, in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

ATTESA la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

CONSIDERATO che il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell'infestazione da zanzare ha mostrato che anche nel territorio comunale di Bernareggio è presente una popolazione significativa di questo insetto, causando notevoli fastidi e disagi alla popolazione;

CONSIDERATO di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo maggio/ottobre, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteo climatici in atto;

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

DATO ATTO che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede a mettere in atto apposite iniziative, anche in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, volte ad informare e sensibilizzare sui corretti comportamenti da adottare;

RICHIAMATA la nota dell'ATS Brianza - Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria – SC Igiene e Sanità Pubblica di Monza, pervenuta al Prot. 9710 del 22/04/2024, che richiama il Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale intende adottare tutte le misure necessarie a controllare e contenere il fenomeno infestante;

RICHIAMATE le determinazioni dirigenziali con le quali l'Amministrazione Comunale ha affidato specifico incarico a ditta specializzata per il servizio di dezzanarizzazione su tutto il territorio comunale ed in particolare nei luoghi pubblici e nelle proprietà comunali;

RITENUTA indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento della infestazione entro termini accettabili, in quanto il successo di ogni campagna anti-zanzara dipende in larga misura dal comportamento responsabile dell'intera collettività;

PRESO ATTO che è interesse dell'Amministrazione Comunale informare e sensibilizzare la popolazione sui comportamenti da tenere per eliminare o, quantomeno, contenere la diffusione delle zanzare e che è di fondamentale importanza un'azione integrata tra le istituzioni pubbliche locali e i cittadini quale unico strumento efficace per limitare la diffusione di questi insetti e le fastidiose conseguenze delle loro punture;

RITENUTO che per garantire un efficace sistema di controllo delle infestazioni da zanzare sul territorio è necessaria un'azione di contenimento di tutti i possibili fattori (micro focolai) che, all'interno dei centri urbani, rappresentano le principali condizioni favorevoli la proliferazione delle zanzare;

CONSIDERATO che:

- uno dei fattori ambientali che favorisce la proliferazione delle zanzare è rappresentato dalla presenza di piccole raccolte d'acqua stagnante o a lento deflusso ove le stesse zanzare depongono le uova;
- la presenza di erba alta e sterpaglie costituisce un habitat favorevole per l'annidamento delle zanzare adulte;

PREMESSO che:

- è necessario attuare una serie di interventi, finalizzati alla tutela della salute dei cittadini, che tendano alla riduzione della presenza di questo insetto nell'ambiente urbano;
- è necessario ai fini del controllo di tale infestazione, conseguire l'obiettivo di un più esteso intervento larvicida negli spazi privati del territorio comunale, oltre che di altri interventi a carattere preventivo negli stessi spazi, mentre l'Amministrazione eseguirà le opere di bonifica su aree pubbliche;

CONSIDERATO che:

- la zanzara depone le uova in una molteplicità di contenitori ove è presente acqua stagnante, quali tombini e griglie di raccolta delle acque, barattoli, lattine, sottovasi, bacinelle, depositi e contenitori per l'irrigazione degli orti e dei fiori, innaffiatori, copertoni di veicoli stradali, fogli di nylon, buste di plastica, grondaie otturate ecc.;
- le uova, a seguito di condizioni climatiche favorevoli, se sommerse dall'acqua danno origine allo sviluppo di larve generalmente nel periodo da aprile a ottobre;

VALUTATA pertanto la necessità di attivare tutte le misure di prevenzione e di controllo sul territorio comunale esposto alla presenza ed alla diffusione delle zanzare, sia in aree pubbliche che private, adottando ogni accorgimento e precauzione al fine di tutelare l'ambiente, di limitare i fastidi ed i disagi ai cittadini e di prevenire ogni possibile conseguenza a livello igienico-sanitario derivante dall'infestazione;

VISTI:

- il T.U. Leggi Sanitarie - R.D. 27/07/1934, n. 1265;
- la Legge 23/12/1978, n. 833;
- il D.Lgs. 18/08/2020, n. 267/2000;

ORDINA

NEL PERIODO COMPRESO TRA INIZIO MAGGIO E INIZIO NOVEMBRE, PERIODO DI VOLO DELLE ZANZARE:

1. a tutti i cittadini, a tutti i soggetti pubblici e privati, agli Amministratori condominiali, ai soggetti gestori, alle società che gestiscono le aree di centri commerciali, ai responsabili o comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistema di raccolta delle acque meteoriche:

- **di evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo di contenitori di qualsiasi natura, forma e dimensione, collocati negli spazi aperti pubblici e privati, compresi i terrazzi ed i balconi ed in qualsiasi luogo dove possa verificarsi raccolta di acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea, così da evitare il formarsi di focolai di infestazione;
- **di procedere** al controllo, alla pulizia ed alla chiusura ermetica, con teli impermeabili o con coperchi, di tutti i contenitori lasciati all'aperto in modo da evitare qualsiasi raccolta di acqua al loro interno;
- **di svuotare**, lavare e/o capovolgere (se non utilizzati) i contenitori di uso comune, come sottovasi, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori e simili, evitando di immettere l'acqua nei tombini;
- **di coprire** gli eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, con coperchi a tenuta, teli di plastica e dove non è possibile, con zanzariere;
- **di sostituire** frequentemente l'acqua nei contenitori dei fiori nei cimiteri e nel caso di utilizzo di fiori finti, di riempire i contenitori con sabbia o sassi; oppure, di introdurre filamenti di rame in ragione di almeno 20 grammi per litro d'acqua;
- **di prevedere** nel caso di fontane ornamentali, di laghetti artificiali e simili, la eventuale introduzione di pesci larvivi (pesci rossi, gambusie, ecc.) in numero adeguato;
- **di evitare** ristagni di acqua nei campi incolti e nei giardini e di provvedere a mantenere bassa l'erba e ad eliminare le sterpaglie;
- **di mantenere** in perfetta efficienza le grondaie al fine di evitare eventuali ristagni d'acqua;
- **di evitare** la formazione di raccolte di acqua anche in luoghi poco accessibili o nascosti quali sotterranei, cantine, intercapedini, vespai, ecc.;
- **di mantenere** in perfetta efficienza i tombini presenti nei giardini, nei cortili e negli spazi condominiali, ed effettuare la pulizia prima di ogni ciclo di trattamento larvicidi;
- **di trattare** l'acqua presente nei tombini di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti biologici di sicura efficacia larvicida e non pericolosi per la salute umana, reperibili presso rivenditori specializzati in prodotti agricoli o presso le farmacie, da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la

documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento; tale trattamento dovrà essere ripetuto dopo ogni precipitazione atmosferica;

- **di convogliare** in appositi apparati di scarico la condensa prodotta dagli impianti di climatizzazione;
- **di svuotare o coprire** con teli ben tesi le piscine, anche di piccole dimensioni, prive di ricircolo dell'acqua, qualora non vengano utilizzate per periodi superiori a 5-7 giorni;
- **di non utilizzare** di continuo gli impianti di irrigazione automatici per l'innaffiamento di orti e giardini;
- **di mantenere** costantemente tagliata l'erba di prati e giardini;

2. ai proprietari, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi:

- **di assicurare** lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d'acqua stagnante anche temporanee;

3. a tutti i conduttori degli orti e degli appezzamenti di terreno:

- **di privilegiare** la innaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- **di sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- **di chiudere** con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua; nel caso vengano utilizzati teli di protezione delle colture assicurarsi che siano ben tesi e con pendenza adeguata in modo da evitare ogni eventuale ristagno d'acqua;

4. ai proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero:

- **di adottare** tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- **di assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali, da praticare ogni 15 giorni, o in alternativa entro 5-7 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

5. ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita ed ai detentori di copertoni in generale:

- **di stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in container dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati; ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;
- **di provvedere** alla disinfestazione quindicinale dell'acqua contenuta nei copertoni o in alternativa entro 5-7 giorni da ogni pioggia, qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra;
- **svuotare** i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;

6. ai responsabili dei cantieri fissi e mobili:

- **di evitare** raccolte idriche in bidoni e altri contenitori. Qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- **di sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- **di provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;

7. alle aziende agricole e zootecniche ed a chiunque allevi animali o che li accudisca anche a scopo zoofilo:

- **di provvedere** a mantenere in stato di perfetta efficienza tutti gli impianti e i depositi idrici, compresi quelli situati negli spazi aperti;

8. ai soggetti pubblici e privati gestori di vasche volano, piattaforme ecologiche, manutenzione dei cigli stradali:

- **di curare** la manutenzione delle vasche volano onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse;
- **di mantenere** le aree libere da rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di ristagni d'acqua;
- **di eliminare** le eventuali sterpaglie;

9. all'interno del cimitero, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi e portavasi devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell'acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto.

ORDINA ALTRESÌ

A) a tutti i soggetti di cui ai precedenti punti da 1 a 8, se l'eliminazione dell'acqua non è fattibile, **di passare** alla **lotta larvicida** che colpisce le larve negli habitat dove si sviluppano prima che si trasformino in adulti e che si disperdano. La lotta larvicida implica l'uso di insetticidi facilmente reperibili in commercio (farmacie, consorzi agrari e negozi specializzati per l'agricoltura). Il principio attivo consigliato per uso domestico è il *Bacillus Thuringiensis Israelensis* che, oltre ad essere biologico, è effettivamente efficace e senza alcun effetto collaterale.

- **Trattare** con prodotti larvicidi (una volta ogni 7 giorni) i tombini di raccolta dell'acqua piovana presenti nelle proprie aree private (giardini, cortili ecc.) e ogni altro focolaio che non si può o che non si vuole eliminare, da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfestazione e, conservare la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese. Indipendentemente dalla periodicità, il trattamento va praticato dopo ogni pioggia.

- **Utilizzare** insetticidi regolatori di crescita (una volta ogni 20 giorni);

B) a tutti i soggetti di cui ai precedenti punti da 1 a 8, **di effettuare** nei mesi invernali la pulizia di tutti i contenitori e/o recipienti esterni di qualsiasi uso e dimensione allo scopo di eliminare le eventuali uova svernanti dell'insetto, ed eseguire due **interventi adulticidi** di femmine svernanti, da condursi a distanza di 20 giorni l'uno dall'altro, utilizzando le comuni bombolette insetticide spray nei seguenti luoghi: cantine, locale caldaia, locali pompe di sollevamento, solaio, vasche settiche, camere ispezione rete fognaria.

DISPONE

che in presenza di casi sospetti od accertati di arbovirosi o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

AVVERTE

- l'inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato comporta la sanzione amministrativa pecuniaria sino ad € 103,00 prevista dall'art. 344 del R.D. 27/07/1934, n. 1265;

- la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;
- sono incaricati della vigilanza per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le sanzioni previste ai trasgressori, il Corpo di Polizia Locale che esercita la vigilanza tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati dalle imprese specializzate.
- la presente ordinanza è resa nota alla cittadinanza tramite affissione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune per tutto il tempo di validità del provvedimento.
- ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90, contro la presente ordinanza può essere presentato ricorso: entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al T.A.R. nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 1034/1971; entro 120 giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 1199/1971.

IL SINDACO
Gianluca Piazza

Bernareggio, 10/07/2024

Sindaco
Gianluca Piazza / Arubapec S.p.a.